



Prot. n. 3711

Città di Motta di Livenza

PROVINCIA DI TREVISO

SEGRETERIA AFFARI GENERALI
COMMERCIO CONTRATTI

P.zza Luzzatti, 1
31045 Motta di Livenza
c.f. 80011450261
p.i. 01116800267
Tel. 0422-761511
Fax 0422-861409
pec:
comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it

Li, 24/06/2014

Responsabile del procedimento: dott. Corrado Fontanel
Responsabile dell'istruttoria: sig.ra Gigliola Bucciol

ORDINANZA SINDACALE N. 52

OGGETTO: Disciplina degli orari delle attività e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande .

IL SINDACO

PREMESSO che l'articolo 31 del decreto legge 201/2011 convertito in legge n.214/2011 ha introdotto la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, prescrivendo inoltre che le Regioni e gli Enti locali adeguino i propri ordinamenti alle nuove previsioni normative;

PRESO ATTO che la citata disposizione legislativa è stata emanata al fine di adeguare la disciplina nazionale ai principi contenuti nell'ordinamento comunitario in materia di concorrenza e di libero accesso alle attività economiche ed imprenditoriali;

CONSIDERATO che il libero esercizio di un'attività di servizio può essere oggetto di limitazioni e/o prescrizioni in presenza di "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs n.59/2010 quali in particolare la tutela e/o salvaguardia dell'ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica, sanità pubblica, sicurezza e viabilità stradale, sostenibilità ambientale e urbana, vivibilità del territorio e convivenza civile, salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e paesaggistico, tutela dei lavoratori e consumatori, ecc.;

ATTESO che si rende necessario, in conformità all'art.8 del citato decreto 59/2010, prevenire situazioni che potrebbero ledere o pregiudicare il diritto dei cittadini alla vivibilità e alla quiete pubblica a causa di eccessive emissioni sonore, abuso di sostanze alcoliche, schiamazzi notturni e altri comportamenti che possono pregiudicare la civile convivenza;

VISTA la deliberazione consiliare n.27 del 29/9/2009 in materia di somministrazione di alimenti e bevande e le disposizioni integrative e modificative di cui alla deliberazione consiliare n.37 del 28/11/2013 ed in particolare l'articolo 17-bis "indirizzi per la disciplina degli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico" e l'articolo 17-ter "limitazioni per motivi imperativi di interesse generale";

VISTO il regolamento di polizia urbana ed il regolamento che disciplina l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;

VISTO l'articolo 20 della legge regionale n.29/2007 rubricato "Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche";

RITENUTO pertanto, per le ragioni suesposte, disciplinare lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività accessorie introducendo una disciplina di carattere provvisorio in attesa di nuove disposizioni regionali;

FATTE salve eventuali limitazioni di orario previste per motivi di sicurezza adottate per singoli esercizi;

VISTO l'articolo 50 comma 7 del D.Lgs n.267 del 18/8/2000;

SENTITE le rappresentanze locali delle organizzazioni del commercio, turismo e servizi, delle associazioni dei consumatori e degli utenti delle organizzazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

DISPONE

1. di abrogare, per le motivazioni indicate nelle premesse e per quanto previsto dall'art.31 del decreto legge n.201/2011 convertito in legge 214/2011, l'ordinanza sindacale n.89 del 9/10/2008 ;

2. che i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande possono determinare liberamente, fatte salve le prescrizioni di seguito indicate, l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio che deve essere comunicato al Comune;

3. che i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande devono esporre al pubblico un cartello indicante l'orario di apertura e chiusura comunicato al Comune, nonché i giorni in cui viene prevista la chiusura settimanale facoltativa;

4. che i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande devono esporre un avviso al pubblico in caso di temporanea sospensione dell'attività, in caso di riduzione dell'orario di apertura o in caso di chiusura per ferie (la chiusura per ferie dovrà essere comunicata anche al Comune);

5. che i titolari di esercizi per la somministrazione alimenti e bevande che :

- intendono esercitare l'attività all'interno dei locali oltre le ore 02,00,

ovvero

- sono destinatari di provvedimenti di limitazioni degli orari e/o di prescrizioni all'esercizio, adottati a seguito di sanzioni delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale e/o a seguito di relazioni di servizio delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale comprovanti situazioni lesive della civile convivenza o per motivi di interesse generale ed intendono superare le limitazioni agli stessi prescritte;

devono allegare alla comunicazione dell'orario la documentazione previsionale di impatto acustico (DPIA).

Nel caso in cui le modalità gestionali adottate dagli esercenti non siano conformi a quanto contenuto nel DPIA o possano pregiudicare l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale, la viabilità e la normale mobilità, la salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e paesaggistico, la tutela della salute o possano favorire l'abuso di alcool (situazioni comprovate da sanzioni delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale e/o da relazioni di servizio delle Forze dell'Ordine o della Polizia Locale) la somministrazione di alimenti e bevande potrà essere vietata oltre le ore 02.00, fatti salvi eventuali provvedimenti più

restrittivi di limitazione degli orari in via permanente o per singole situazioni contingenti ;

6. La limitazione agli orari e/o prescrizioni all'esercizio dell'attività possono essere disposte, in via temporanea o permanente, per assicurare sia all'esterno che all'interno dei locali, il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico, al fine di tutelare in via primaria la salute e la quiete pubblica ed inoltre per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e incolumità pubblica, sostenibilità ambientale incluso l'ambiente urbano, sostenibilità sociale, mobilità e viabilità, salvaguardia di zone di pregio artistico, storico, architettonico e paesaggistico, sanità pubblica, nonché al fine di evitare situazioni di abuso del consumo di alcolici e il pregiudizio del diritto dei cittadini alla vivibilità del territorio e comunque per motivi imperativi di interesse generale.

7. Nella notte tra il 31 dicembre ed 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto non si applicano le limitazioni della presente ordinanza.

DISPONE ALTRESI'

- che l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dell'esercizio deve cessare alle ore 23,30, salvo che il locale sia adeguatamente insonorizzato e previa presentazione del prescritto Documento Previsionale di Impatto Acustico;
- che l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'esterno dell'esercizio deve cessare alle ore 23,30 e le emissioni sonore non devono comunque essere percepibili dalle abitazioni immediatamente adiacenti o confinanti;
- che la realizzazione all'interno dell'esercizio di piccoli intrattenimenti musicali aventi carattere complementare rispetto all'attività di somministrazione, senza ballo, in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'utilizzo di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, senza il pagamento di biglietto d'ingresso o di aumento dei costi delle consumazioni, senza che l'intrattenimento venga pubblicizzato separatamente rispetto all'attività principale di somministrazione, è consentita fino alle ore 23,30. Le emissioni sonore non devono comunque essere percepibili dalle abitazioni immediatamente adiacenti o confinanti;
- che la realizzazione all'esterno dell'esercizio di intrattenimenti musicali, di feste o di altri spettacoli aventi carattere complementare rispetto all'attività di somministrazione, deve essere autorizzata dal Comune ai sensi dell'articolo 68 del TULPS (presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o di istanza per l'ottenimento della licenza) ed è consentita fino alle ore 23,30.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, non già disciplinate dalla normativa statale o regionale, è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 secondo quanto previsto dalla legge n.689/1981.

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, viene pubblicata sul sito internet istituzionale, inviata agli esercenti la somministrazione di alimenti e bevande, alle associazioni di categoria e agli organi di controllo.

Il Comando di Polizia Locale, le Forze dell'Ordine e gli altri soggetti abilitati ai controlli, sono incaricati della sorveglianza dell'esecuzione del presente provvedimento.



IL SINDACO
Paolo Speranzon

